

Bruxelles, 29 aprile 2026
(OR. en, de, hr, hu, sk, sl)

8406/26
PV CONS 22
RELEX 538
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Affari esteri)
21 aprile 2026

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 7936/26.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

7938/26

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum 1 al presente documento.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

7939/26

Giustizia e affari interni

1. Direttiva sulla lotta contro la corruzione



7901/1/26 REV 1
+ REV 1 ADD 1
PE-CONS 1/26
COPEN

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte seconda, del 15.4.2026

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e articolo 83, paragrafi 1 e 2, TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione.

Una dichiarazione della Germania figura nell'allegato.

Agricoltura

2. Regolamento relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati



7616/2/26 REV 2
+ ADD 1
17037/25 + ADD 1
+ ADD 1 COR 1
AGRI


Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

approvato dal Coreper, parte prima, del 15.4.2026

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio, con il voto contrario di Croazia, Ungheria, Austria, Romania, Slovenia e Slovacchia e con l'astensione di Belgio, Bulgaria e Germania (base giuridica: articolo 43, articolo 114 e articolo 168, paragrafo 4, lettera b), TFUE).

Dichiarazioni dell'Austria, della Croazia, dell'Ungheria, della Slovacchia, della Slovenia e della Commissione figurano nell'allegato.

3. Regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione

 7617/26+ ADD 1
17102/25 + ADD 1
AGRI


Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
approvato dal Coreper, parte prima, del 15.4.2026

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio, con il voto contrario di Germania, Austria e Slovacchia e con l'astensione della Slovenia (base giuridica: articolo 43, paragrafo 2, TFUE).

Dichiarazioni della Slovacchia e della Slovenia figurano nell'allegato.

Trasporti

4. Regolamento relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010

 8021/1/26 REV 1
+ REV 1 ADD 1
16833/25 + ADD 1
+ ADD 1 COR 1
TRANS

Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
approvato dal Coreper, parte prima, del 15.4.2026

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio (base giuridica: articolo 91 TFUE).

Una dichiarazione della Commissione figura nell'allegato.

Attività non legislative

3. Temi di attualità
4. Guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina^{1*}
Scambio di opinioni
5. Situazione in Medio Oriente*
Scambio di opinioni
6. Caucaso meridionale*
Scambio di opinioni

¹ Alla presenza del ministro degli Affari esteri dell'Ucraina (in videoconferenza).

* Senza dispositivi elettronici.

7. Sudan
Scambio di opinioni
8. Varie
- a) Attacco russo a Leopoli contro un sito patrimonio dell'UNESCO – Alla luce della Biennale di Venezia 2026
Informazioni fornite dalla Lettonia 8179/26
- b) Azioni della Bielorussia contro l'Università europea di studi umanistici
Informazioni fornite dalla Lituania 8322/26
- c) Visita del ministro belga degli Affari esteri nella regione dei Balcani occidentali
Informazioni fornite dal Belgio 8324/26
-

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 7939/26

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva sulla lotta contro la corruzione**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"In riferimento all'articolo 4 della direttiva sulla lotta contro la corruzione, la Germania dichiara che l'espressione "nell'ambito di attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o commerciali" di cui all'articolo 4 della direttiva sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, è interpretata come riferita alle operazioni relative all'acquisto di beni o servizi commerciali."

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati**
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"In linea di principio, l'Austria riconosce le possibili potenzialità delle nuove tecniche genomiche (NGT), che sono tuttavia associate anche a possibili rischi.

L'Austria accoglie con favore il fatto che sia ancora possibile non partecipare alla coltivazione di piante NGT di categoria 2. Tuttavia, le principali preoccupazioni sollevate dall'Austria in ripetute occasioni non sono state affrontate nel testo finale. Si riportano di seguito le preoccupazioni di cui sopra.

- L'Austria ritiene che una mancata valutazione del rischio delle piante e dei prodotti NGT di categoria 1 sia contraria al principio di precauzione e al protocollo di Cartagena.
- Inoltre, l'Austria ritiene che i consumatori abbiano diritto all'informazione e alla libertà di scelta. L'assenza di prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti ottenuti da piante NGT di categoria 1 (ad eccezione del materiale riproduttivo vegetale) limita notevolmente tale libertà di scelta e, pertanto, riteniamo che sia inaccettabile.

- L'Austria accoglie con favore la proposta di vietare l'uso delle piante NGT e dei prodotti da esse ottenuti nell'agricoltura biologica. Tuttavia, ciò solleva questioni relative alle modalità di attuazione di tale proposta in assenza di etichettatura per i prodotti ottenuti da piante NGT di categoria 1, compresi i mangimi, senza che ciò comporti notevoli costi aggiuntivi per gli operatori del settore agricolo.
- La possibilità di brevettare piante NGT solleva preoccupazioni in merito alle potenziali ripercussioni negative per le piccole e medie imprese che si occupano di selezione, che potrebbero ritrovarsi escluse dal mercato. Secondo l'Austria, le disposizioni in materia di trasparenza relative ai brevetti incluse nel testo finale non affrontano le questioni fondamentali sul tema e non garantiscono la certezza del diritto.
- L'Austria ritiene che i criteri di equivalenza di cui all'allegato I siano privi di base scientifica. Nonostante le preoccupazioni espresse ripetutamente, ad oggi non è stata fornita alcuna giustificazione scientifica circa le ragioni per cui tali criteri determinino un'equivalenza con la selezione convenzionale. L'Austria rileva inoltre che l'allegato I si discosta notevolmente dal mandato negoziale del Consiglio in merito ai criteri di equivalenza, in particolare per quanto riguarda il fatto che le modificazioni genetiche degli introni e delle sequenze di regolazione sono escluse dal limite massimo stabilito. Secondo l'Austria, sarebbe stato opportuno svolgere ulteriori discussioni prima di procedere alla votazione finale sul testo.

Alla luce di quanto precede, l'Austria non può approvare l'adozione del regolamento."

DICHIARAZIONE DELLA CROAZIA

"La Repubblica di Croazia ribadisce la sua posizione secondo cui la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 dovrebbe essere opportunamente esaminata da tre punti di vista principali: l'agricoltura, l'ambiente e la salute. È inoltre necessario tenere conto dell'opinione pubblica e garantire un'adeguata protezione dei consumatori e il loro diritto alla "libertà di scelta".

La Repubblica di Croazia è favorevole a un processo decisionale basato sulle conoscenze scientifiche e sulla valutazione dei potenziali benefici. Allo stesso tempo è necessario salvaguardare un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente, preservando nel contempo l'agricoltura e la produzione alimentare sostenibili.

La Repubblica di Croazia desidera sottolineare le questioni fondamentali seguenti, che ha altresì sollevato durante i negoziati sul testo:

1. Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare o vietare la coltivazione di piante NGT sul loro territorio.
2. Il principio di precauzione non è adeguatamente garantito per quanto attiene alla protezione dei consumatori, all'etichettatura e alla tracciabilità di tutti i prodotti NGT.

3. Non ci sono misure in atto volte a prevenire una possibile contaminazione ambientale dovuta alle piante NGT, né alcun meccanismo di risarcimento in caso di danni, soprattutto in relazione alla produzione biologica.

La Repubblica di Croazia non può pertanto sostenere l'adozione del regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, in quanto gli elementi di cui sopra non sono stati affrontati in maniera adeguata."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria ritiene importante l'innovazione nell'agricoltura, compreso l'utilizzo di nuove tecnologie in grado di far fronte a sfide fondamentali quali i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e la sostenibilità. Riguardo alle nuove tecniche genomiche, riconosciamo la necessità di stabilire un quadro giuridico chiaro, trasparente e solido, per far sì che l'utilizzo degli organismi creati con queste nuove tecniche non costituisca un rischio per l'ambiente e per la salute umana e animale e tenga debito conto degli interessi di consumatori e produttori.

Durante le discussioni sul progetto di regolamento negli ultimi tre anni, l'Ungheria ha indicato come il testo sia concettualmente viziato, giacché non tiene conto delle nuove proprietà delle piante e/o dei possibili rischi nel suddividere le piante nelle categorie NGT1 e NGT2, ma si limita a un distinguo su base molecolare, in funzione del tipo, della portata e del numero di modifiche. L'Ungheria ha da sempre espresso preoccupazione per il progetto di regolamento e ha sistematicamente chiesto l'inclusione degli elementi chiave seguenti all'interno del testo:

- presa in considerazione del principio di precauzione e dell'utilizzo di un approccio ad hoc, per garantire che tutte le piante NGT siano oggetto di una valutazione del rischio scientifica prima di essere immesse sul mercato;
- etichettatura obbligatoria di tutti i prodotti NGT, per garantire la tracciabilità e il diritto dei consumatori di operare una scelta informata;
- garanzia del rispetto degli obblighi dell'Ungheria derivanti dai trattati internazionali;
- presa in considerazione del principio di sussidiarietà, per garantire la libertà di scelta degli Stati membri in merito a tutte le piante NGT.

Poiché il testo definitivo del progetto di regolamento non affronta adeguatamente le preoccupazioni che abbiamo sollevato, l'Ungheria non può sostenerne l'adozione."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"Apprezziamo i progressi compiuti nell'elaborazione del regolamento; tuttavia, poiché la Repubblica slovacca mantiene riserve riguardo alle piante NGT di categoria 1, segnatamente perché il progetto di regolamento non autorizza l'etichettatura delle piante NGT di categoria 1 e dei prodotti da esse derivati nell'intera catena di produzione, limitando in tal modo il diritto dei consumatori a prendere decisioni informate, la Repubblica slovacca ha deciso di votare contro il progetto di regolamento."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Slovenia ritiene che l'accordo sulla proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche e agli alimenti e ai mangimi da esse derivati non affronti in modo adeguato alcune questioni fondamentali, in particolare la valutazione del rischio, l'etichettatura, la tracciabilità, la disponibilità di metodi analitici e l'autonomia degli Stati membri in merito ai processi decisionali e alle condizioni di produzione.

La Slovenia sottolinea che l'attuale mancanza di strumenti di controllo appropriati, unitamente alla possibilità di modificazioni genetiche non intenzionali, richiede l'applicazione del principio di precauzione e una valutazione approfondita del rischio al fine di prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana o animale, sull'ambiente o sulla produzione agricola.

Alla luce di quanto precede, la Slovenia non può sostenere l'accordo, né approvare la proposta di regolamento nella sua forma attuale. Desidera inoltre sottolineare che l'innovazione deve essere introdotta in maniera responsabile, sulla base di solide prove scientifiche, e secondo modalità che proteggano l'ambiente e preservino la libertà di scelta."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione europea ribadisce il suo pieno impegno a tutela del funzionamento del mercato interno e del settore della selezione vegetale, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI). A tal fine, conformemente alle disposizioni dell'accordo di compromesso, la Commissione ricorda le misure seguenti incluse nel testo che il Consiglio dovrà adottare come propria posizione in prima lettura:

1. la Commissione monitorerà attentamente l'impatto del regolamento relativo alle NGT sulle PMI del settore europeo delle sementi, con l'obiettivo di evitare che lo sviluppo di piante NGT, e in particolare la loro brevettazione, abbia un impatto negativo sul mercato della selezione vegetale, come l'esclusione delle PMI;
2. la Commissione supervisionerà l'elaborazione di un codice di condotta che sarà pronto il prima possibile e al più tardi sei mesi prima dell'entrata in applicazione del regolamento;
3. la Commissione valuterà il funzionamento delle piattaforme di concessione di licenze e il loro utilizzo da parte del settore delle sementi, al fine di garantire la trasparenza sui brevetti e facilitare l'accesso alle licenze per le PMI a condizioni eque e ragionevoli;
4. la Commissione garantirà che le PMI abbiano accesso al sostegno e agli orientamenti sulle questioni relative ai brevetti delle piante, al fine di equilibrare i rapporti tra i diversi attori del mercato della selezione vegetale;

5. la Commissione adempirà a tutti i suoi obblighi di comunicazione, che comprendono una relazione sull'attuazione del regolamento ogni cinque anni (articolo 32, paragrafo 1), una valutazione dell'impatto del regolamento (articolo 32, paragrafo 3), una valutazione dell'impatto delle pratiche di brevettazione delle piante NGT (articolo 31, paragrafo 4) e una relazione sul funzionamento del codice di condotta ogni cinque anni (articolo 30, paragrafo 7);
6. nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 31, paragrafo 4, la Commissione valuterà l'opportunità di aggiornare o integrare la sua comunicazione interpretativa 2016/C 411/03 relativa a determinati articoli della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. In particolare, la Commissione valuterà l'opportunità e la fattibilità giuridica di precisare e chiarire ulteriormente i criteri di brevettabilità delle invenzioni relative alle informazioni genetiche delle piante, il concetto di procedimenti essenzialmente biologici e le condizioni per le licenze obbligatorie dipendenti di cui all'articolo 12 della direttiva, senza pregiudicare il quadro giuridico previsto dalla direttiva e nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell'UE;
7. in caso di malfunzionamento del sistema, in particolare per quanto riguarda le PMI, la Commissione valuterà, se del caso, l'introduzione di condizioni o garanzie obbligatorie nell'ambito della clausola di revisione prevista dall'articolo 31, paragrafo 10, nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell'UE."

Punto 3 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione**
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

"La Slovacchia sostiene l'obiettivo del progetto di regolamento, ossia contribuire a rafforzare la sostenibilità, la capacità di adattamento e la resilienza delle foreste dell'Unione europea migliorando la qualità e la disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione e promuovendo al tempo stesso le innovazioni connesse, in particolare nel contesto dei cambiamenti climatici. Riteniamo pertanto che si tratti di una proposta necessaria.

Tuttavia, per quanto riguarda i possibili effetti della proposta di compromesso finale emersa dai negoziati interistituzionali sulla competitività del settore forestale dell'UE, la Slovacchia continua a ritenere che l'inclusione del materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali sollevi questioni fondamentali riguardo alla proporzionalità di tale soluzione, tenuto conto delle dimensioni e delle specificità del settore del materiale forestale di moltiplicazione. Per esemplificare questa situazione specifica nel settore forestale, rileviamo quanto segue: diversamente da quanto accade nei settori veterinario, alimentare e agricolo, le conseguenze dell'utilizzo di materiale di moltiplicazione inadeguato nella rigenerazione forestale potrebbero manifestarsi solo successivamente, spesso dopo molti anni.

Al tempo stesso riteniamo che tale soluzione possa determinare un aumento sproporzionato dell'onere amministrativo e finanziario a carico sia delle autorità competenti che degli operatori professionali e richiedere modifiche significative del quadro giuridico e istituzionale a livello nazionale, con un impatto di particolare rilievo sugli Stati membri di piccole dimensioni."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Slovenia ritiene che, sebbene l'accordo raggiunto nei negoziati di trilatero sulla proposta di regolamento relativa al materiale forestale di moltiplicazione abbia apportato alcuni miglioramenti, numerose questioni importanti non siano state affrontate adeguatamente.

In particolare, la Slovenia sottolinea la necessità di disposizioni più chiare e più solide sull'applicazione uniforme delle norme in tutto il mercato interno, al fine di evitare divergenze nell'attuazione tra gli Stati membri, che potrebbero compromettere la concorrenza leale e la tracciabilità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta al ruolo delle autorità competenti nel rilascio dei certificati ufficiali e alla possibilità, per gli Stati membri, di mantenere meccanismi di controllo nazionali efficaci, tenendo conto delle circostanze specifiche del settore.

La Slovenia sottolinea inoltre che l'approccio relativo ai controlli ufficiali richiede un'ulteriore messa a punto, al fine di rispecchiare adeguatamente le caratteristiche specifiche del settore forestale. Benché l'introduzione di un approccio basato sul rischio possa offrire una maggiore flessibilità, esso deve essere sostenuto da garanzie adeguate per assicurare un livello uniforme di controllo in tutta l'Unione e per evitare un trattamento iniquo degli operatori.

Oltre a ciò, la Slovenia esprime preoccupazione in merito alle disposizioni sulla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, soprattutto in relazione al fatto che alcune carenze sono ammesse — tra cui la presenza di organismi nocivi —, a condizione che non vengano dimostrati effetti negativi sulla qualità. In tale contesto, la Slovenia ritiene essenziale rafforzare le garanzie relative alla biosicurezza, alla salute delle foreste e alla prevenzione dei rischi a lungo termine, specialmente alla luce della natura irreversibile dell'impatto sugli ecosistemi forestali.

Nonostante queste preoccupazioni, la Slovenia riconosce che l'accordo contiene alcuni elementi positivi, in particolare la natura volontaria dei piani di emergenza nazionali, la condizione della partecipazione al Sistema OCSE relativo al materiale forestale di moltiplicazione applicabile alle importazioni da paesi terzi e l'inclusione di un periodo transitorio di cinque anni.

Alla luce di quanto precede, la Slovenia sottolinea che sono necessari ulteriori miglioramenti del testo per garantire un elevato livello di protezione delle risorse genetiche forestali, la certezza giuridica per gli operatori e condizioni di parità nel mercato interno, tenendo pienamente conto delle caratteristiche specifiche del settore forestale. La Slovenia si asterrà pertanto dal voto."

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010**
Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione ha espresso l'intenzione di valutare le sinergie esistenti tra i compiti e le competenze dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), stabiliti nel quadro del suo attuale mandato a norma del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, e i requisiti per l'attuazione del presente regolamento al fine di ottenere il sostegno dell'ERA in attività connesse ai lavori preparatori per il diritto derivato e al monitoraggio delle prestazioni. A tale riguardo la Commissione osserva che i dati raccolti e monitorati dall'ERA nell'ambito del suo attuale mandato, nonché gli strumenti di analisi dell'Agenzia, possono essere utilizzati anche per monitorare l'uso delle capacità, valutare le prestazioni del settore ferroviario e sostenere la preparazione del diritto derivato, evitando così duplicazioni nella raccolta e nella conservazione dei dati e negli strumenti di analisi, in un'ottica di semplificazione e miglioramento della regolamentazione."
